

(N. 960)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui agli Istituti Autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a causa dell'aumentato costo dei servizi e degli stipendi in dipendenza degli eventi bellici, gli Istituti per le case popolari hanno chiuso in passivo i loro bilanci dal 1946 in poi. Per metterli in grado di eliminare i disavanzi di bilancio, con il decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1431, fu autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad accordare ai singoli Istituti mutui a lunga scadenza, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino alla concorrenza di lire 685.000.000.

Non si prevedeva allora che i bilanci degli Istituti dovessero continuare a chiudersi in passivo, dato che era già stato predisposto un provvedimento legislativo per consentire l'adeguamento dei canoni di locazione dei fabbricati dei detti enti e dell'I.N.C.I.S.

Senonchè, le disposizioni relative, incluse nel disegno di legge per la disciplina delle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, non sono state approvate avendo il Parlamento rinviato tale materia ad un successivo provvedimento. Intanto, le spese dei detti Istituti sono andate continuamente crescendo e tutte le loro gestioni si sono chiuse con notevoli disavanzi.

Ora, per coprire i disavanzi verificatisi nell'esercizio 1947-1948, di guisa che gli enti siano messi in condizione di far fronte ai loro impegni, senza dover ricorrere al credito ordinario che pratica un tasso di interesse, comprensivo degli accessori, superiore al 12 per cento cosa che aggraverebbe ulteriormente il *deficit*, si è ritenuto di seguire il sistema già adottato con il cennato decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1431.

Ciò stante, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti in questione sino alla concorrenza di lire 500 milioni.

Si dispone altresì che lo Stato garantisca alla Cassa l'ammortamento dei mutui e che in caso di inadempienza, il Tesoro provveda

al pagamento delle somme dovute, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti. A sua volta a garanzia dello Stato, sarà iscritta ipoteca legale su immobili di proprietà degli Istituti.

Il provvedimento è molto urgente e si confida che possa essere al più presto approvato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.

Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

### Art. 2.

L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione del mutuo.

### Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.

Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli Istituti, che offrano adeguata garanzia.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.